

LE FORME TIPICHE DI ASSOCIAZIONE DEI FEDELI (*)

1. Introduzione. — 2. Tipologia delle associazioni nel CIC del 1917. — 3. Tipologia delle associazioni nel Codice del 1983: *a*) le associazioni private; *b*) le associazioni pubbliche. — 4. Elementi caratteristici delle associazioni canoniche di fedeli: *a*) atto costitutivo; *b*) membri; *c*) la relazione con l'autorità ecclesiastica. — 5. Conclusione.

1. *Introduzione*

Come ha segnalato Giovanni Paolo II, nella Chiesa di questo fine millennio ci troviamo dinanzi ad «una nuova stagione aggregativa dei fedeli laici»⁽¹⁾. Le dimensioni di questo fenomeno e la sua importanza ecclesiale non poteva non attirare l'attenzione della canonistica post-codificiale. Manifestazione di tale vivo interesse è, appunto, questo congresso organizzato dall'Associazione canonistica italiana⁽²⁾.

Mi è stato chiesto di trattare «le forme tipiche di associazione dei fedeli». Innanzitutto risulta opportuno chiedersi quali sono. La risposta sarà diversa a seconda della prospettiva dalla quale si parla.

(*) Testo della relazione tenuta al XXX Congresso nazionale dell'associazione canonistica italiana, *Le associazioni nella Chiesa*, celebrato a Trieste-Gorizia dal 7 al 10 settembre 1998.

(1) GIOVANNI PAOLO II, Es. ap. *Christifideles laici*, 30 dicembre 1988, n. 29.

(2) Fra i congressi dedicati a questo argomento, cfr. *Das konsoziative Element in der Kirche. Akten des VI. internationalen Kongresses für kanonisches Recht, München, 14.-19. September 1987*, St. Ottilien 1989; AA.VV., *Asociaciones canónicas de fieles. Simposio celebrado en Salamanca*, Salamanca 1987. Fra le monografie, più recenti, cfr. LL. MARTÍNEZ SISTACH, *Las asociaciones de fieles*, Barcelona 1992²; J. AMOS, *Associations of the Christian Faithful in the 1983 Code of Canon Law: a canonical Analysis and Evaluation*, Washington 1986; W. SCHULZ, *Der neue Codex und die kirchliche Vereine*, Paderborn 1986; W. AYMANS, *Kirchliche Vereinigungen*, Paderborn 1988; e L. NAVARRO, *Diritto di associazione e associazioni di fedeli*, Milano 1991. Nel dopo Concilio vi furono due monografie importanti sull'argomento: A. DÍAZ DÍAZ, *Derecho fundamental de asociación en la Iglesia*, Pamplona 1972; e L. MARTÍNEZ SISTACH, *El derecho de asociación en la Iglesia*, Barcelona 1973.

Così, ad esempio, dal punto di vista sociologico saranno considerate tipiche quelle forme associative più diffuse e che raggruppano più fedeli; in un'ottica pastorale saranno tipiche quelle più rilevanti per la vita e la santità della Chiesa. Dal punto di vista giuridico la tipicità verrà data dalla normativa canonica; saranno tipiche quelle associazioni previste dalla legislazione. Le associazioni invece che non rientrano nel quadro legislativo, pur potendo avere una notevole importanza ecclesiale, sarebbero « atipiche ».

L'attuale normativa, come si sa, è notevolmente cambiata nei confronti del primo Codice di diritto canonico, che divideva le associazioni in Terzi ordini, confraternite e pie unioni ⁽³⁾. Di quella tipologia non vi resta quasi nessuna traccia ⁽⁴⁾. Tenendo presenti i temi assegnati agli altri relatori, ritengo che il mio compito sia quello di concentrarmi principalmente sulla normativa codiciale, e sui tipi di associazione esplicitamente previsti e regolati. Dovrò dunque trattare il tema della distinzione fra associazioni pubbliche e quelle private, principale novità del CIC in questa materia. Ma vorrei anche soffermarmi su alcuni elementi che la normativa canonica presuppone come tipici delle associazioni di fedeli ⁽⁵⁾. Individuarli ci consentirà, da un lato, di conoscere quale sia il modello di associazione previsto dal Codice, e, dall'altro, di accertare quando un concreto fenomeno associativo troverà spazio nella legislazione vigente e quindi potrà ricevere la configurazione di associazione canonica di fedeli.

⁽³⁾ Di questi tre tipi di associazione si trattava nel titolo XIX, *De fidelium associationibus in specie*, del libro II del CIC del 1917.

⁽⁴⁾ Soltanto il canone 303, che tratta dei Terzi ordini, può ricollegarsi con uno dei tre tipi di associazione previsti al Codice pianobenedettino.

⁽⁵⁾ La presenza di movimenti ecclesiali, di realtà aggregative che faticano a trovare una sistemazione canonica unitaria nel quadro della legislazione attualmente vigente, suscita senz'altro la questione dell'applicabilità della normativa a questi fenomeni, e ancora, se in questa normativa vi sia spazio per queste realtà. Sull'argomento, cfr. G. GHIRLANDA, *I movimenti ecclesiali e la loro giusta autonomia*, in P. CONSIGLIO PER I LAICI, *Christifideles laici: spunti per uno studio*, Città del Vaticano 1989-1990, p. 56-57. Vid. anche D. LE TOURNEAU, *Criterios de eclesialidad de los movimientos*, in *Iglesia universal e Iglesias particulares. IX Simposio internacional de teología*, Pamplona 1989, p. 455 ss. Questo autore fa notare che la proposta di una legge quadro sui movimenti non è gradita a tutti i dirigenti di queste entità. Cf. *ibid.*, p. 459. Per una trattazione degli elementi ecclesiologici di questi movimenti, cfr. A. CATTANEO, *I movimenti ecclesiali: aspetti ecclesiologici*, in *Annales Theologici*, 11 (1997), p. 407-427 e J. RATZINGER, *I movimenti ecclesiali e la loro collocazione teologica*, in P. CONSIGLIO PER I LAICI, *I movimenti nella Chiesa*, Città del Vaticano 1999, p. 23-51.

La presente esposizione si articolerà in tre parti: nella prima, col fine di mettere maggiormente in risalto le innovazioni del Codice di diritto canonico del 1983, presenterò brevemente le caratteristiche della legislazione pianobenedettina. Poi concentreremo la nostra attenzione sul vigente codice latino e, infine, cercherò di evidenziare alcuni tratti salienti del concetto di associazione ivi soggiacente.

2. *Tipologia delle associazioni nel CIC del 1917.*

Come ho appena ricordato, la divisione principale delle associazioni di fedeli era in Terzi ordini, confraternite e pie unioni. Ad ogni tipo di associazione veniva attribuita una specifica finalità: la perfezione cristiana, l'incremento del culto pubblico, e le opere di pietà o carità, rispettivamente. Di conseguenza, secondo il fine che si proponesse una associazione, essa doveva essere configurata come Terzo ordine, pia unione o confraternita⁽⁶⁾.

Tale divisione fu oggetto di numerose discussioni durante l'elaborazione del codice pianobenedettino. A ciò contribuì la notevole confusione terminologica allora in uso da parte della canonistica e delle congregazioni romane. Si adoperavano senza delimitare chiaramente ogni concetto i seguenti termini per identificare le associazioni: *pia sodalitia, confraternitates, collegia, congregationes, aggregationes, uniones, pia opera, tertii ordinis, pie uniones*. Inoltre si parlava di *confraternitas stricte sumpta, late sumpta, latissime sumpta* ecc.⁽⁷⁾.

In questa sede basta segnalare che il CIC del 1917 ha cercato di dare risposta a tale confusione determinando i limiti di ogni concetto⁽⁸⁾. Per quanto riguarda il concetto di Terzo ordine non vi furono problemi di rilievo durante la codificazione. In relazione a quello di confraternita vi è stata una certa evoluzione nel modo di presentare gli elementi che ne sono caratteristici: il culto pubblico,

(6) Cfr. cann. 685, 702, 707.

(7) Cfr. W. SCHULZ, *Le norme canoniche sul diritto di associazione e la loro riforma alla luce dell'insegnamento del Concilio Vaticano secondo*, in *Apollinaris*, 50 (1977), p. 151-152.

(8) La *Resolutio Romana*, del 18 gennaio 1907, della S. Congregazione per i Vescovi e i regolari, sembra sia stata decisiva in questo compito. Su questa decisione, cfr. J. CHAPA, *Las asociaciones in specie en el Código de 1917*, Roma 1995 (pro manuscripto), p. 147-148. Per il testo della risoluzione vid. P. GASPARRI, *Codex Iuris Canonici. Fontes*, vol. IV, Romae 1926, n. 2054, p. 1111-1115, *passim*, p. 1112-1113.

la costituzione a modo di corpo organico, e i fini di pietà o di carità. In certi momenti furono sottolineati di più alcuni elementi, lasciando altri in un secondo piano. Così nei primi passi, l'enfasi fu posta sul culto pubblico, in quanto le confraternite ne prendevano parte in qualche modo. Poi, invece, fu messa in rilievo *anche* la presenza di altre finalità (di pietà e di carità) e la costituzione dell'associazione a modo di corpo organico⁽⁹⁾. La definizione di pia unione, infine, venne introdotta proprio nelle ultime fasi della codificazione e serviva per distinguere tali associazioni dai sodalizi.

Oltre a questa divisione tripartita delle associazioni secondo il fine, ve ne erano altre non prive di importanza⁽¹⁰⁾: secondo il tipo di relazione con l'autorità vi erano le associazioni erette, quelle approvate e infine quelle raccomandate dalla Gerarchia⁽¹¹⁾. Di quelle erette e di quelle approvate il CIC del 1917 se ne occupa ampiamente, indicando anzitutto che queste sono le associazioni riconosciute nella Chiesa⁽¹²⁾, e che quelle erette possiedono la personalità morale⁽¹³⁾. Alle associazioni raccomandate viene data invece scarsa attenzione: dal canone in cui vengono citate si può desumere unica-

⁽⁹⁾ Da notare che il riferimento al culto quale caratteristica delle confraternite, viene espresso in modi diversi nei vari schemata: da *prendere parte al culto pubblico* si passa poi ad affermare che una finalità delle confraternite è *l'incremento del culto*. Nei primi progetti si adoperano espressioni come «habendi peculiarem partem in publico Ecclesiae cultu» (*Schema Codicis Iuris Canonici 1912*, Romae 1912, can. 557 § 1, in Archivio Segreto Vaticano [ASV], Fondo CIC, scatola, n. 23); o «partem in publico Ecclesiae cultu habere» (*Schema Codicis Iuris Canonici 1914*, Romae 1914, can. 707, in ASV, Fondo CIC, scatola, n. 24). Dal 1916 in poi si usano queste espressioni: «in augmentum publici cultus» (*Schema Codicis Iuris Canonici 1916*, Romae 1916, can. 707 § 1, in ASV, Fondo CIC, scatola, n. 24) e, infine, «in incrementum quoque publici cultus» (can. 707 § 2 del CIC). Pur non essendo necessariamente la partecipazione al culto pubblico il fine principale, esso giustificava che tali associazioni dovessero avere la sede in una chiesa o cappella (cfr. can. 712 del CIC) e che si prevedesse che le donne potevano essere membri soltanto di alcune confraternite, ma non di altre (durante la codificazione si prospettò un divieto alle donne di prendere parte al culto pubblico delle confraternite. Cfr. *Schema Codicis Iuris Canonici 1914*, cit., can. 709 § 2. Un residuo di tale disposizione è il can. 709 § 2 del CIC).

⁽¹⁰⁾ Tralascio la distinzione fra le associazioni condannate dalla Chiesa. Cfr. can. 684.

⁽¹¹⁾ Cfr. cann. 684, 686 § 1.

⁽¹²⁾ Cfr. can. 686 § 1.

⁽¹³⁾ Cfr. can. 687. Le associazioni approvate non avevano personalità giuridica, ma possedevano la capacità di ottenere grazie spirituali. Cfr. can. 708.

mente la loro esistenza, ma non è dato sapere quali associazioni ricevano questa raccomandazione⁽¹⁴⁾.

Dai più recenti studi sulla codificazione del 1917 in questa materia⁽¹⁵⁾ emerge un po' di luce su queste associazioni *commendatae* e sul *quadro completo delle associazioni*. Già nei primi passi dell'elaborazione del primo *Codex iuris canonici* fu attuata una scelta che avrebbe avuto il suo riflesso sul testo definitivo: il codice si sarebbe occupato prevalentemente delle associazioni costituite o approvate dall'autorità⁽¹⁶⁾. Ma prima di formulare questa decisione, in uno dei primi canoni del titolo dedicato alle associazioni in genere, venne sancito il diritto dei fedeli ad associarsi e il diritto e il dovere di vigilanza dell'autorità sulle associazioni⁽¹⁷⁾. Poi le associazioni furono suddivise in pubbliche e private: le prime, erette o approvate dall'autorità; tutte le altre, private⁽¹⁸⁾. Di seguito venivano lodati i fedeli

(14) Can. 684: «Fideles laude digni sunt, si sua dent nomina associationibus ab Ecclesia erectis vel saltem commendatis; (...)».

(15) Cfr. W. SCHULZ, *Das Vereinsrecht des Codex Iuris Canonici von 1917 und seine Anwendung-bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil*, in *Das konsoziative Element in der Kirche*, cit., p. 373-395; S. SAGASTIBELZA, *El derecho de asociación del fiel durante el proceso de elaboración del Código de Derecho canónico de 1917*, Roma 1992 (pro manuscrito); e J. CHAPA, *Las asociaciones in specie en el Código de 1917*, cit.

(16) Can. 533 § 3 dello Schema CIC del 1912: «Canones qui sequuntur, ad publicas tantum associationes referuntur, nisi aliud caveatur». Tale disposizione era già presente nei lavori della commissione di consultori, nel progetto della consulta, nello schema ufficiale dei Cardinali e in quello generale del 1909 (cfr. *Progetto di schema della Commissione Speciale dei Consultori*, Liber II, Pars III, in ASV, Fondo CIC, scatola n. 29; *Progetto di schema della Commissione Generale dei Consultori*, in ASV, Fondo CIC, scatola 29; *Progetto di Schema della Commissione speciale dei Cardinali*, Liber II, Pars III, in ASV, Fondo CIC, scatola n. 29; *Schema Liber II Codicis Iuris Canonici 1909*, in ASV, Fondo CIC, scatola 22). Nello Schema del 1914 e in quello del 1916, si ribadisce la stessa idea con qualche modifica: can. 685 § 3: «Nisi aliud expresse caveatur, canones qui sequuntur ad associationes ab Ecclesia erectas referuntur, distinctas a religionibus vel societatibus de quibus in can. 487-681».

(17) Can. 7 § 1: «Fideles in Ecclesia iure gaudent sese associandi in finem religionis vel charitativum».

§ 2. Locorum tamen Ordinariis ius et officium est advigilandi ne in huiusmodi associationibus abusus irrepant». *Terzo Progetto della commissione speciale di consultori*, febbraio 1908, in ASV, Fondo CIC, scatola 29.

(18) Can. 533 § 1: «Fidelium associationes sunt publicae, si ab Ecclesia publico decreto fuerint legitime erectae; secus privatae». *Schema CIC 1912*. Nei primi passi della codificazione non vi è una distinzione fra erezione e approvazione. Si legge nel progetto passato alla consulta, in una nota al can. 7 § 1: «In questo schema erezione e approva-

che si sarebbero iscritti nelle associazioni pubbliche e in quelle private raccomandate dall'autorità⁽¹⁹⁾.

In questo quadro le associazioni *commendatae* erano concepite come enti creati dai fedeli per raggiungere fini di pietà o di carità in virtù di un loro diritto di associazione, e poi raccomandati dall'autorità ecclesiastica. Che non vi fosse nel codice nessun altro riferimento ad esse rientrava pienamente nella scelta di non regolamentare le associazioni private. Ma la mancanza di un punto di riferimento preciso (quella distinzione fra associazioni pubbliche e private), lasciava le associazioni *commendatae* in una posizione giuridica poco chiara, perché non erano riconosciute *nella Chiesa*.

Alla luce di questi dati sul suo processo di elaborazione, è possibile avere una migliore comprensione della normativa del 1917 e degli elementi che caratterizzano le associazioni da essa regolate: è più determinante nella vita delle associazioni non il ruolo dei membri, ma quello dell'autorità ecclesiastica, la quale interviene nella nascita, nella vita, e anche nell'estinzione dell'associazione⁽²⁰⁾. Essa infatti, nasce da un atto dell'autorità (con l'erezione o con l'approvazione viene riconosciuta nella Chiesa⁽²¹⁾); la stessa autorità esercita un controllo e una vigilanza particolarmente intensa sull'associazione⁽²²⁾, sulle sue norme (gli statuti non soltanto dovevano essere esaminati o approvati, ma potevano in alcuni casi essere modificati

zione si prendono promiscuamente, come nelle relative costituzioni pontificie». *Progetto di schema della Commissione Generale dei Consultori*.

⁽¹⁹⁾ Can. 533 § 2: «Fideles laude digni sunt, si sua dent *nomina publicis in Ecclesia associationibus*, vel *privatis quae ab ipsa fuerint commendatae*». *Schema CIC del 1912*. Nel can. 684 § 2 dello Schema CIC del 1914, scomparsa la divisione delle associazioni in pubbliche e private, si adoperano già le stesse parole del can. 684 del CIC: «Fideles laude digni sunt, si sua dent *nomina associationibus ab Ecclesiae erectis vel saltem commendatis*».

⁽²⁰⁾ Nelle associazioni erette dai religiosi nelle proprie chiese in virtù di privilegio apostolico, l'intervento dell'Ordinario del luogo diventa meno intenso (cf. cann. 690 § 2, e 698 § 1). Ma ciò non significa che l'associazione non sia assoggettata all'autorità ecclesiastica. In questo caso si potrebbe affermare che è l'ente associativo ad essere unito sia all'autorità che concesse il privilegio ai religiosi, che ai Superiori del primo Ordine (cf. cann. 696, 703), e, infine, per alcuni aspetti, all'autorità locale.

⁽²¹⁾ Poiché, secondo l'ecclesiologia allora vigente, la socialità nella Chiesa si trovava nella Gerarchia e non nei fedeli, gli atti dell'autorità erano gli unici ad avere un valore costitutivo per le associazioni. Cfr. A. DEL PORTILLO, *Ius associationis et associationes fidelium iuxta Concilii Vaticani II doctrinam*, in *Ius canonicum*, 8 (1968), p. 5-6.

⁽²²⁾ Cfr. can. 690.

e corretti da essa⁽²³⁾), sul suo agire⁽²⁴⁾, e anche sui suoi beni⁽²⁵⁾. Passavano in un secondo piano elementi tipicamente associativi come il ruolo della volontà dei fondatori e dei membri sia nella creazione, permanenza ed estinzione dell'ente, sia nella formazione del vincolo giuridico che unisce i membri fra di loro e ogni singolo membro con l'ente associativo, oppure la capacità decisionale dell'insieme dei membri. È significativo che l'autorità ecclesiastica competente avesse il potere di sciogliere, mediante l'espulsione, il vincolo di un membro con l'associazione⁽²⁶⁾, e che l'estinzione dell'associazione dipendesse sempre dall'autorità ecclesiastica⁽²⁷⁾.

Le associazioni erano concepite nel vecchio codice come enti creati, controllati e in parte governati dalla Gerarchia. Ad esse potevano aderire i fedeli (questa era la manifestazione quasi esclusiva dell'esercizio del diritto di associazione). Si trattava quindi di enti di cui si serviva la Gerarchia per promuovere il culto pubblico della Chiesa, per migliorare la vita cristiana dei fedeli, non soltanto mediante la sequela nel mondo dello spirito di un istituto religioso, ma anche tramite l'esercizio di opere di pietà o di carità. Tali enti sono messi a disposizione dei fedeli, costituiscono un'offerta a loro fatta, un strada per il loro progresso spirituale. Sotto questo profilo acquistano una particolare rilevanza, perché sottolineano la preoccupazione per il bene spirituale dei fedeli membri, le norme che regolano i requisiti per lucrare le indulgenze e per ricevere i benefici spirituali assegnati all'associazione, e la normativa sull'aggregazione delle associazioni (istituto che essenzialmente comportava la condivisione delle indulgenze e grazie spirituali della pia unione primaria o della arciconfraternita)⁽²⁸⁾. Anche la normativa sulla precedenza fra le asso-

(23) Cfr. can. 689.

(24) Cfr. can. 698 dove si prevede l'intervento dell'autorità nella nomina dei moderatori e dei cappellani delle associazioni. Inoltre, nelle riunioni delle confraternite spetta all'Ordinario del luogo la presidenza, e in certi casi questi poteva annullare gli accordi presi nelle riunioni straordinarie. Cfr. can. 715.

(25) Cfr. can. 691 § 1.

(26) Cfr. can. 696 § 3.

(27) Cfr. can. 699.

(28) Cfr. cann. 692, 709, 712 § 3, 720-725. Tali disposizioni riflettono una caratteristica tipica dell'associazionismo del secolo scorso: dare più rilievo agli elementi spirituali (preghiere, indulgenze, suffragi), trascurando in occasioni aspetti più strettamente associativi. Questioni come l'ammissione di fedeli defunti, di minorenni e di persone assenti (addirittura alla loro insaputa), erano oggetto di decisioni dei dicasteri della Curia

ciazioni o l'uso delle insegne e vesti, mette in evidenza che la presenza ordinata di queste associazioni nelle processioni e nelle cerimonie liturgiche sia considerata un bene per il culto, e quindi le confraternite contribuivano al suo splendore⁽²⁹⁾.

Il modello associativo che emergeva dalla legislazione canonica del 1917 si presentava idoneo per quelle forme associative che volessero o dovessero essere strettamente unite all'autorità, ma si mostrava inadeguato per quelle associazioni che intendessero essere dotate di un'ampia autonomia.

Questa inadeguatezza si manifestò subito: alcune associazioni di fedeli esistenti prima della la promulgazione del CIC, e altre create dopo, non trovarono spazio nel quadro legale e di conseguenza ebbero una situazione giuridica precaria. A colmare alcune lacune contribuì la *Resolutio Corrientensis* della S. Congregazione del Concilio, del 13 novembre 1920⁽³⁰⁾. In essa riemergeva una tipologia delle associazioni che, pur essendo adoperata dai canonisti e ammessa dalla legislazione e prassi precodicali, era rimasta quasi occulta nel Codice: la distinzione fra *associazioni ecclesiastiche* (erette o approvate dall'autorità ecclesiastica) e *associazioni laicali*⁽³¹⁾. Queste, secondo

romana e di studio da parte della canonistica. Cfr. A. BOUDINHON, *Des confréries*, in *Le canoniste contemporain*, 13 (1890), p. 398-406; e A. TACHY, *Traité des Confréries*, Amiens 1896, p. 221-239. Tale interessamento ai beni spirituali comportava che in alcune associazioni la partecipazione dei soci agli organi decisionali, alle riunioni dei membri, ecc. diventasse irrilevante. Nella seguente descrizione di Boudinhon su «les Confréries générales» si evince quanto appena indicato: «associations de prières ou de bonnes oeuvres qui ne méritent qu'assez improprement le nom de Confréries, n'établissent entre leurs adhérents et le siège central qu'un lien extrêmement léger; les membres ne sont reliés entre eux que d'une manière encore plus vague. L'admission est facilitée à l'extrême, et peut se faire par simple inscription, au besoin même par lettre; les pratiques conseillées et demandées, jamais exigées, sont peu nombreuses et faciles; les associés sont répandus partout, mais sans former, régulièrement du moins, des Confréries ou groupes distincts dans chaque localité; les réunions et exercices communs ou n'existent pas, ou du moins ne sont pas obligatoires. Telles sont les archiconfréries de N. D. des Victoires, de Saint Joseph, et tant d'autres». A. BOUDINHON, *Des confréries*, cit., p. 488.

⁽²⁹⁾ Cfr. cann. 701, 706, 713, 714.

⁽³⁰⁾ Cfr. AAS 13 (1921) p. 135-144.

⁽³¹⁾ Su questa distinzione, cfr. S. AICHNER, *Compendium iuris ecclesiastici*, Brixinae 1884, p. 500, nota 1; A. TACHY, *Traité des Confréries*, cit., p. 13-15; I.C. FERRARI, *Summa institutionum canonicarum*, vol. I, Genua, 1877, p. 252; B. DUBALLET, *Cours complet de Droit canonique et de jurisprudence canonico-civile, Traité des Choses Ecclésiastiques*, Paris-Poitiers 1902, n. 567; B. OJETTI, *Voce Confraternitas*, in *Synopsis rerum moralium et iuris pontifici*, vol. I, Romae 1909, n. 1495. Per le principali decisioni delle

la suddetta risoluzione, erano legittime, nascevano da un atto dei fedeli, ed erano da loro governate. L'autorità ecclesiastica esercitava nei loro confronti funzioni di vigilanza e controllo negli stessi ambiti in cui è competente nei confronti dei fedeli singoli⁽³²⁾.

Il riconoscimento delle associazioni laicali operato dalla Congregazione del Concilio si rivelò tuttavia non sufficiente perché tali associazioni avessero una posizione giuridica nell'ordinamento canonico: nella stessa risoluzione si afferma in riferimento alle associazioni laicali, che «*associatio non habet esse ab Ecclesia, nec ab Ecclesia agnoscitur quoad iuris effectus*»⁽³³⁾.

3. Tipologia delle associazioni nel Codice del 1983.

La constatazione dei limiti della vecchia legislazione e gli approfondimenti operati in questa materia dalla dottrina conciliare non potevano non influire sull'elaborazione del CIC del 1983. La proclamazione del diritto dei fedeli laici di costituire e governare associazioni e di iscriversi ad esse⁽³⁴⁾, doveva modificare profondamente la legislazione. Un ambito dove si manifestarono dei cambiamenti più radicali è proprio quello della tipologia degli enti associativi⁽³⁵⁾.

Congregazioni romane che trattano questa distinzione, vid., S. SAGASTIBELZA, *El derecho de asociación del fiel durante el proceso de elaboración del Código de 1917*, cit., p. 41-55.

(32) «Cum tamen omnes fideles, sive seorsim accepti sive in societatem coadunati, sint subiecti Praelatis ecclesiasticis, et activitas alicuius societatis etiam laicalis, ex fidelibus conflatae, subsit generalis vigilantiae Episcoporum, id de Conferentiis quoque Vincentianis tenendum est». S.C. DEL CONCILIO, *Resolutio Corrienten.*, cit., p. 144.

(33) S.C. DEL CONCILIO, *Resolutio Corrienten.*, cit., p. 139. Cfr. *Communicationes*, 2 (1970), p. 97-98 e *Communicationes*, 6 (1974), p. 51. Cfr. in dottrina A. DEL PORTILLO, *Ius associationis*, cit., p. 7 e 19; e W. SCHULZ, *Le norme canoniche*, cit., p. 159-160, il quale indica che molte associazioni laicali promosse dai cattolici in Germania e che agivano nel campo sociale, restarono in margine al Codice. Cfr. IDEM, *Problemi di applicazione del diritto canonico in materia di associazioni*, in *Ius in vita et in missione Ecclesiae. Acta symposii internationalis iuris canonici*, Città del Vaticano 1994, p. 867.

(34) Cfr. CONC. VATICANO II, Decr. *Apostolicam actuositatem*, n. 19. Sul diritto di associazione e sulle associazioni di fedeli nel Concilio Vaticano II, cfr. A. DÍAZ DÍAZ, *Derecho fundamental de asociación en la Iglesia*, cit., p. 80-190.

(35) I cambiamenti fra i due codici vanno ben oltre la presenza di nuove norme senza un precedente nella vecchia normativa. Pure le norme attualmente vigenti che si assomigliano esternamente a quelle del CIC del 1917, sono cambiate perché devono essere interpretate e applicate alla luce di nuovi principi. L'edizione del CIC del 1983 con le Fonti indica i seguenti canoni come non aventi precedente nella legislazione pianobe-

Questa non poteva essere simile a quella del codice pianobenedettino. Ci volevano spazi più ampi per non soffocare la vitalità e la diversità di forme associative. Perciò, fin dall'inizio del lavoro di revisione, si considerò necessario abbandonare una tipologia chiusa (*ratione finis*), per distinguere le associazioni secondo il *tipo di rapporto* che avrebbero avuto con l'autorità ecclesiastica. Sulla base di tale criterio furono suddivise le associazioni in due grandi gruppi: private e pubbliche, corrispondendo ad ogni tipo un regime giuridico distinto.

Al fine di una più chiara esposizione, tratterò separatamente questi due tipi di associazione. Essendo la normativa sufficientemente conosciuta da tutti, non mi dilungherò nella presentazione dei suoi particolari⁽³⁶⁾. Sarà sufficiente fare adesso una sintesi dei tratti più salienti, per poi portare a termine alcune riflessioni al riguardo.

a) *Le associazioni private.*

Secondo il nuovo Codice, queste associazioni possono essere così descritte: sono enti costituiti dai fedeli mediante un accordo privato tra di loro per perseguire, tramite l'azione comune, finalità di natura ecclesiale⁽³⁷⁾. Godono di una marcata autonomia di governo: la stessa associazione si dà gli statuti, nomina i moderatori, può scegliere un assistente spirituale, e amministra i propri beni⁽³⁸⁾. Tutte le associazioni private devono avere i loro statuti approvati o almeno esaminati dall'autorità ecclesiastica competente; alcune riceveranno la lode, la raccomandazione dell'autorità ecclesiastica o il titolo di « cattolica » o le verrà concessa la personalità giuridica privata⁽³⁹⁾. Tutte queste associazioni sono soggette alla vigilanza e al regime dell'autorità ecclesiastica competente⁽⁴⁰⁾.

nedettina: cann. 299, 311, 315, 317 § 4, 321, 323 § 2, 324 § 1, 328 e 329. Cf. P. CONSIGLIO PER L'INTERPRETAZIONE DEI TESTI LEGISLATIVI, *Codex Iuris Canonici. Fontium annotatione et indice analytico-alphabetico auctus*, Città del Vaticano 1989, p. 85-92.

⁽³⁶⁾ Per uno studio approfondito della normativa e degli elementi giuridici propri di tali associazioni, cfr. L. NAVARRO, *Diritto di associazione e associazioni di fedeli*, cit., p. 43-202.

⁽³⁷⁾ Cfr. cann. 298, 299 § 1.

⁽³⁸⁾ Cfr. cann. 321, 323, 324, 325.

⁽³⁹⁾ Cfr. cann. 299 § 2 e 3, 300, 322.

⁽⁴⁰⁾ Cfr. cann. 305, 323.

Alla luce della normativa del Codice sulle associazioni private, questi enti sono lo strumento paradigmatico per l'esercizio del diritto di associazione del fedele⁽⁴¹⁾. Infatti, da una parte, in tali associazioni sono presenti i contenuti tipici di questo diritto (istituire e dirigere associazioni e iscriversi ad esse). Dall'altra, in esse è dato ampio spazio all'esercizio dell'autonomia del fedele — aspetto intimamente connesso con il principio di libertà che è alla base di questo diritto del fedele⁽⁴²⁾ — perché i fedeli creano un ente nella Chiesa mediante un atto della loro volontà (il negozio giuridico fondazionale) e sono loro stessi a determinarne fini, mezzi e attività.

Se si osserva attentamente il quadro delle associazioni private tracciato dal Codice è da precisare che in esso è introdotta nella legislazione della Chiesa una *figura tecnica* di associazione privata. Oltre agli elementi comuni a qualsiasi associazione privata nella Chiesa (*l'unione volontaria e stabile* di più persone per raggiungere un *fine ecclesiale* — facente parte dell'autonomia del fedele — *conservando i vincoli della comunione ecclesiastica*), il Codice esige che ogni associazione *abbia statuti*⁽⁴³⁾, i quali dovranno almeno essere esaminati dall'autorità; e prevede che possano esistere associazioni con *personalità giuridica privata*.

Queste disposizioni determinano un rafforzamento della stabilità propria dell'unione associativa. In certi casi, l'associazione diventa persona giuridica e quindi gode della perpetuità tendenziale di ogni persona giuridica e non sarà in balia dei cambiamenti del substrato personale⁽⁴⁴⁾. Nei casi, invece, in cui l'associazione privata è semplicemente riconosciuta dall'autorità, gli statuti garantiscono che l'ente mantenga la sua identità nel trascorso del tempo: cambieranno i soci e i rapporti associativi fra di loro e con l'ente si rinnovano col passare degli anni, ma gli elementi caratteristici dell'ente, poiché sono fissati nelle norme statutarie, resteranno tendenzialmente immutabili. L'atto di approvazione degli statuti da parte dei membri fondatori, conferisce agli statuti, entro certi limiti, un'indipendenza nei confronti degli stessi soci, perché la volontà del sin-

(41) Cfr. 215.

(42) Il can. 215 fa menzione esplicita della libertà dei fedeli nel costituire le associazioni e nel governarle.

(43) Cfr. can. 304.

(44) Cfr. can. 120.

golo non può cambiare le norme statutarie: i soci potranno unicamente modificarle, secondo le modalità previste negli stessi statuti.

Che l'ordinamento canonico esiga per ogni associazione degli statuti e il fatto che preveda alcune associazioni dotate di personalità privata, si può ricondurre all'esigenza del diritto — il cui fine è disciplinare secondo giustizia i rapporti intersoggettivi e l'ordine sociale della Chiesa — di determinare *alcune vie specifiche di esercizio* di un diritto fondamentale riconosciuto dallo stesso ordinamento. Se l'ordinamento canonico vuole dare una forma giuridica ad una unione di fedeli, questa non può consistere in qualcosa di generico, in continua evoluzione e mutamento dei fini, delle attività o delle persone da ritenere come membri, ma dovrà avere contorni precisi, nitidi e duraturi nel tempo, che garantiscano la certezza dei rapporti giuridici. A tal fine, il CIC richiede gli statuti — norme che riflettono gli elementi principali di un'organizzazione stabile — e prevede che alcune associazioni abbiano la personalità giuridica privata, strumento tecnico che consente una facile identificazione del soggetto delle relazioni giuridiche.

In questo modo, l'ordinamento giuridico della Chiesa dà una protezione giuridica all'associazione e ai soci: la configurazione dell'ente associativo non cambierà facilmente e i soci conosceranno mediante queste norme la loro posizione nell'associazione e i loro diritti e doveri.

Inoltre, la figura tecnica delle associazioni private assicura che l'attività dell'associazione sia conforme al diritto garantendo così il traffico giuridico, specialmente i rapporti di terzi con l'unione dei fedeli.

Prima di concludere queste considerazioni sulle associazioni private, vorrei sottolineare che le associazioni che non ricevono la personalità giuridica rappresentano un esempio emblematico di soggetto senza personalità nell'ordinamento canonico. Benché, secondo quanto stabilito dal can. 310, non sono soggetti di diritti e di doveri⁽⁴⁵⁾, tuttavia, lo stesso Codice considera queste associazioni come enti unitari attribuendole alcuni diritti: l'associazione privata ha diritto al nome, può e deve avere statuti (cfr. can. 304); è soggetto

(45) Can. 310: « Consociatio privata quae uti persona iuridica non fuerit constituta, qua talis subiectum esse non potest obligationum et iurium; christifideles tamen in ea consociati coniunctim obligationes contrahere atque uti condomini et compossessores iura et bona acquirere et possidere possunt; quae iura et obligationes per mandatarium seu procuratorem exercere valent ».

di privilegi, indulgenze e altre grazie (cfr. can. 306); può darsi norme interne specifiche sull'associazione, può tenere assemblee, designare moderatori, amministratori (cfr. can. 309); può avere la lode o raccomandazione dell'autorità ecclesiastica (cfr. can. 298 § 2); i soci hanno dei diritti verso la stessa associazione (diritto ad intervenire nell'elaborazione delle decisioni, a non essere espulsi ingiustamente e godono di tutti gli altri diritti stabiliti negli statuti e regolamenti dell'associazione); e in quanto associazione è assoggettata alla vigilanza e regime dell'autorità ecclesiastica (cfr. can. 305). Perciò, una parte della dottrina canonica ha ritenuto che in questi casi si potesse parlare di soggetti di diritto⁽⁴⁶⁾. In coerenza con il riconoscimento del diritto di associazione e con gli aspetti in cui l'associazione viene ritenuta soggetto unitario, la mancata attribuzione della personalità ad un ente non implica l'inesistenza del soggetto di diritto⁽⁴⁷⁾. Anzi, affermare il contrario, equivarrebbe a negare la stessa realtà⁽⁴⁸⁾. L'associazione non è semplicemente la somma dei membri che la compongono, i diritti e doveri dell'ente non sono l'insieme dei diritti e doveri dei membri. C'è qualcosa in più: c'è un'unione stabile di per-

(46) Condorelli li descrive come: «enti privi bensì della personalità giuridica, che non viene ad essi conferita, e tuttavia qualificabili alla luce della concreta normativa che li governa come soggetti di diritto in quanto da essa trattati come centri unitari di imputazione di determinati rapporti giuridici non collegabili né ad un soggetto umano né ad una persona giuridica». M. CONDORELLI, *Considerazioni problematiche sul concetto e sulla classificazione delle persone giuridiche nello «Schema De Populo Dei»*, in *Il diritto ecclesiastico*, 91 (1980), I, p. 451. Su questi soggetti, cfr. V. PRIETO, *Iniciativa privada y subjetividad jurídica*, Pamplona 1999, p. 109-142 e la bibliografia ivi citata. Sul problema dei soggetti senza personalità nella legislazione precedente al Codice del 1983, cfr. M. CONDORELLI, *Destinazione di patrimoni e soggettività giuridica nel diritto canonico. Contributo allo studio degli enti non personificati*, Milano 1964; M. TEDESCHI, *Preliminari a uno studio dell'associazionismo spontaneo nella Chiesa*, Milano 1974, p. 50 ss; e R. BACCARI, *Il diritto di associazione nella Chiesa*, in *I laici nel diritto della Chiesa*, Città del Vaticano 1987, p. 68.

(47) Commentando il can. 49 § 2 dello *Schema canonum libri II «De Populo Dei»* -il vigente can. 310-, Condorelli afferma che può essere «agevolmente interpretato nel senso della mancanza certo della personalità giuridica ma non necessariamente della soggettività nell'associazione non eretta; tanto più che il testo fa subito riferimento a diritti e doveri imputabili *coniunctim* ai consociati ed esercitabili esclusivamente *per mandatarium seu procuratorem*, ad una situazione cioè che sembra presentarsi piuttosto diversa da quella semplice comunione o della generica contitolarità di diritti e doveri». M. CONDORELLI, *Considerazioni problematiche*, cit., p. 452. Su queste associazioni, cfr. A.M. PUNZI NICOLÒ, *Libertà e autonomia negli enti della Chiesa*, Torino 1999, p. 136-140.

(48) Cfr. M. CONDORELLI, *Considerazioni problematiche*, cit., p. 453.

sone con una finalità precisa da raggiungere. Questa realtà giuridica sostanziale si manifesta nella vita di questi enti: l'associazione si presenta come tale, come unione stabile, nella comunità ecclesiastica; la sua attività legittima è portata a termine come agire dell'unione, e vuole essere così percepita da tutti; i beni che possiede l'associazione non sono davvero dei singoli fedeli (che potrebbero altrimenti disporne liberamente), ma sono voluti come dell'ente, e come tali si trovano destinati al raggiungimento delle finalità associative e perciò la loro amministrazione è regolata dagli statuti.

Per quanto riguarda la capacità processuale di queste associazioni, sarebbe anche più corrispondente alla realtà sostanziale ritenere che è l'associazione che agisce tramite i suoi legittimi rappresentanti⁽⁴⁹⁾. Ciò sarebbe più coerente con il riconoscimento del diritto di associazione. Se questo si prende sul serio, si deve necessariamente condividere la seguente descrizione di associazione: «La presenza di più fedeli che si uniscono per una azione comune in vista di uno scopo ecclesiale, con un preciso atto di volontà, con un impegno caratterizzato da continuità e stabilità nel tempo, e riconoscendosi in una realtà che, anche senza diventare una vera e propria persona giuridica, si costituisce in soggetto autonomo e distinto dalla soggettività dei singoli componenti, con propri organismi e proprie regole»⁽⁵⁰⁾.

b) *Le associazioni pubbliche.*

Secondo i canoni che le regolano, queste associazioni sono enti eretti dall'autorità ecclesiastica, governati con gli statuti approvati dall'autorità, dotati di personalità giuridica pubblica, aperti all'incor-

⁽⁴⁹⁾ Fu proprio per questo motivo che durante i lavori preparatori del Codice, alcuni autori proposero che in determinati casi la personalità giuridica civile di alcune associazioni di fedeli, fosse riconosciuta, a certi effetti, nell'ordinamento canonico. Cfr. P. LOMBARDIA, *Persona jurídica en sentido lato y en sentido estricto*, in *Acta Conventus Internationalis Canonistarum*. Roma 20-25 maggio 1968, Typis Polyglottis Vaticanis 1970, p. 179; e E. MOLANO, *La autonomía privada en el ordenamiento canónico. Criterios para su delimitación material y formal*, Pamplona 1974, p. 258. Anche la commissione per la revisione del Codice del 1917 prese in esame la possibilità di una canonizzazione parziale della personalità giuridica civile, riconoscendole effetti canonici per gli aspetti patrimoniali. Cfr. *Communicationes*, 18 (1986), p. 291. Sulla situazione processuale degli enti privi di personalità giuridica, cfr. L. NAVARRO, *La tutela giudiziaria dei soggetti senza personalità giuridica canonica*, in *Ius Ecclesiae*, 9 (1997), p. 265-287.

⁽⁵⁰⁾ C. REDAELLI, *Il vescovo di fronte alle associazioni*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 8 (1995) 3, p. 356.

porazione di membri per il raggiungimento di finalità di natura ecclesiale o ecclesiastica. Benché l'associazione pubblica è dotata di una certa autonomia, è sottoposta all'alta direzione dell'autorità ecclesiastica: questa interviene nella nomina e nella rimozione dei moderatori, nomina direttamente il cappellano, l'amministrazione dei beni è assoggettata alle norme riguardanti i beni ecclesiastici (è previsto un rendiconto annuale), in certi casi può nominare un commissario che governi l'associazione a suo nome, e infine può disporre la soppressione dell'ente.

Da questa sintetica descrizione, risulta evidente che le associazioni pubbliche abbiano vincoli molto più stretti con l'autorità ecclesiastica delle associazioni private. Se non vi fosse questa presenza dell'autorità nella nascita, durante la vita e nell'estinzione dell'associazione, si potrebbe dire che non ci troviamo dinanzi ad una associazione pubblica. Proprio questo ampio ed intenso intervento dell'autorità costituisce la differenza di regime giuridico fra le associazioni pubbliche e private.

Ma chiediamoci: perché queste differenze di regime? Che senso hanno queste associazioni pubbliche? Dall'atto che dà origine alle associazioni pubbliche e dalle finalità che possono essere perseguite da questo tipo di enti emergono con maggiore chiarezza la *natura* delle associazioni pubbliche, il loro ruolo nella Chiesa, la loro posizione nell'ordinamento e le loro differenze con le associazioni private.

Nella *costituzione* di un'associazione pubblica vi è sempre un atto dell'autorità ecclesiastica: l'erezione. Questa determina non soltanto l'esistenza dell'associazione, ma anche la natura e il regime giuridico, fino al punto di limitare in alcuni aspetti il diritto di associazione del fedele: questi non possono liberamente fondare associazioni pubbliche.

Questa realtà fa sì che le associazioni pubbliche abbiano caratteristiche molto diverse dalle associazioni private. Nelle associazioni pubbliche, come afferma Lo Castro, «l'ente nasce per atto fondante della pubblica autorità ma nelle forme associative (è il caso delle associazioni pubbliche di cui ai can. 312-320), nel senso che nel momento genetico si riscontra un atto di natura istituzionale, il quale però si sviluppa dando all'ente forme associative ed inserendolo nella linea organizzatoria-comunitaria dell'ordinamento»⁽⁵¹⁾.

⁽⁵¹⁾ G. LO CASTRO, *Le prelatore personali. Profili giuridici*, Milano 1999², p. 173-174. Nelle pagine precedenti, questo autore fa un'analisi della distinzione tra enti istitu-

Ma perché vi è questa incisiva presenza dell'elemento istituzionale in queste associazioni? Ritengo che la risposta si evinca dalla *funzione* svolta. Anche se le associazioni pubbliche sono al servizio della missione e del fine della Chiesa, come le altre associazioni di fedeli⁽⁵²⁾, la loro funzione ha delle caratteristiche specifiche che si riflettono nei due tipi di associazioni pubbliche previste dal can 301.

Le associazioni del can. 301 § 1.

Le associazioni del can. 301 § 1, quelle cioè che perseguono fini riservati *natura sua* all'autorità ecclesiastica, rappresentano un *caso specifico di collaborazione* dei fedeli, in questo caso in modo associato, alle funzioni della gerarchia⁽⁵³⁾. La creazione dell'ente consente ai fedeli di cooperare al raggiungimento di alcuni fini, che trascendono l'ambito specifico dell'autonomia del fedele. Perciò è necessario affidarne la missione all'associazione⁽⁵⁴⁾. Queste associazioni pubbliche svolgono una particolare funzione di servizio al ministero della gerarchia, perché consentono all'autorità di compiere una parte della sua missione attraverso questi enti. Tali associazioni sono, quindi, uno strumento, creato dall'autorità, per svolgere una funzione specifica. Lo stretto legame tra l'autorità e il fine proposto esige il rapporto di dipendenza che caratterizza le associazioni pubbliche⁽⁵⁵⁾.

Dato che questi fini riservati non possono essere liberamente proposti dal fedele per istituire un'associazione, il diritto di associa-

zionali, caratterizzati dalla presenza di «un elemento autoritativo», e quei «fenomeni fondazionali», soggetti al diritto delle obbligazioni (tra i quali vi sarebbero le associazioni). I primi, tradizionalmente farebbero parte del Diritto Pubblico e i secondi del Diritto Privato. Chiarisce, però, che questa classificazione non è rigida: vi è una certa presenza istituzionale (che ammette gradi) nei fenomeni associativi, e al contrario, si possono trovare elementi associativi in enti istituzionali. Cfr. *ibidem*, p. 148-188.

⁽⁵²⁾ Cfr. CONC. VATICANO II, Decr. *Apostolicam actuositatem*, n. 19.

⁽⁵³⁾ Cfr. al riguardo, CONC. VATICANO II, Decr. *Apostolicam actuositatem*, n. 24 e Cost. *Lumen gentium*, n. 33.

⁽⁵⁴⁾ Si tratterà sempre di finalità e attività che, seppure non appartengono all'ambito di autonomia della condizione di fedele, «pueden realizar los no ordenados, los simples fieles». J. HERVADA, *Pensamientos de un canonista en la hora presente*, Pamplona 1989, p. 179. Un fedele potrà perseguire questi fini soltanto con una missione o mandato dell'autorità, quindi, non esiste un diritto del fedele a raggiungere questi fini, ma soltanto la capacità di ricevere la missione per poterli perseguire.

⁽⁵⁵⁾ Cfr. J.T. MARTIN DE AGAR, *Gerarchia e associazioni*, in *Das konsoziative Element in der Kirche*, cit., p. 308.

zione non può operare in ordine a questi fini finché non vi è l'erezione e la conseguente missione. Dalla formale costituzione dell'ente il diritto di associazione del fedele diventa pienamente operante nella vita del nuovo ente, al cui interno ci sono aspetti propri dei fenomeni associativi ⁽⁵⁶⁾.

Le associazioni del can. 301 § 2.

Le associazioni previste nel can. 301 § 2, quelle che intendono raggiungere finalità non riservate all'autorità ecclesiastica, svolgono una funzione diversa. La loro ragion d'essere trova fondamento nella caratteristica di venir erette dalla gerarchia per supplire alla insufficiente iniziativa privata. In questi casi, l'autorità non mette a disposizione dei fedeli alcuni fini riservati all'autorità — come nel caso previsto dal can. 301 § 1 — poiché i fini proposti hanno natura privata. Non si tratta, quindi, di enti sorti per cooperare ad alcuni fini propriamente gerarchici, ma di associazioni erette dall'autorità per supplire alle carenze dell'iniziativa privata. Tra le funzioni proprie dei Pastori vi sono quelle di vigilare, promuovere, fomentare, dare direttive, esortare, perché i fedeli svolgano la missione che ad essi spetta nel Popolo di Dio ⁽⁵⁷⁾. Se — per qualsiasi motivo — questi non soddisfano o non coprono sufficientemente con la loro iniziativa gli ambiti di loro competenza, l'autorità ecclesiastica, tenuto conto delle esigenze della comunità cristiana che rimangono insoddisfatte, può creare un'associazione per conseguire i fini che ritiene più urgenti e di maggiore interesse. In questo modo, le associazioni pubbliche del can. 301 § 2, da una parte, prestano un servizio alla comunità ecclesiale (come ogni altra associazione privata che abbia le stesse finalità) e, dall'altra, poiché si propongono i fini stabiliti dall'autorità (diversamente dalle associazioni private, nelle quali i fini sono stabi-

⁽⁵⁶⁾ Hervada, trattando delle associazioni pubbliche del can. 301 § 1 afferma che «no deben su existencia al poder constituyente de los consociados -ya que los fieles no pueden unirse por sí solos y por su propia cuenta en relación a fines de la organización eclesiástica, cuyas actividades están bajo la autoridad de la Jerarquía-, sino al acto de erección de la Jerarquía». J. HERVADA, *Pensamientos*, cit., p. 179. Questa tesi ci sembra applicabile anche in parte alle altre associazioni pubbliche.

⁽⁵⁷⁾ Cfr. CONC. VATICANO II, Decr. *Apostolicam actuositatem*, n. 24 e Decr. *Christus Dominus*, n. 17. In questo ultimo numero si parla in particolare del lavoro di promozione delle associazioni.

liti liberamente), costituiscono gli strumenti attraverso i quali l'autorità provvede al soddisfacimento di alcune carenze.

Non meraviglia, pertanto, che anche queste associazioni siano particolarmente sottoposte al potere dell'autorità. Il che si spiega non per il tipo di fini, ma perché l'autorità, quando crea un'associazione esercitando la sua funzione di supplenza, in un certo senso, si sente maggiormente coinvolta nell'operato dell'associazione (tutte le associazioni pubbliche infatti agiscono *nomine Ecclesiae*) ed assume una particolare responsabilità di garantire l'identità ecclesiale del nuovo ente. Perciò la vincola maggiormente a sé, esercitando su di essa maggiori funzioni che non nel caso di un'associazione privata.

Di conseguenza, caratteristica comune a tutte le associazioni pubbliche è che esse servano al Popolo di Dio e siano strumenti dell'autorità ecclesiastica sia per collaborare all'attività propria della gerarchia sia per soddisfare alcune necessità a cui avrebbe dovuto o potuto provvedere l'iniziativa privata, ma che, per diversi motivi, di fatto ha trascurato.

Le associazioni pubbliche possono quindi essere definite come associazioni con un rilevante carattere istituzionale.

4. *Elementi caratteristici delle associazioni canoniche di fedeli.*

Dopo aver trattato delle associazioni pubbliche e private di fedeli, ci possiamo chiedere quali siano gli elementi che la legislazione latina attuale ritiene caratteristici delle associazioni. Individuarli, conoscerli, ci aiuterà a distinguere le realtà che potranno essere configurate come associazione da altri enti associativi che però non potranno essere riconosciuti come associazioni.

Che vi siano realtà associative non in grado di essere *formalmente* associazioni di fedeli non dovrebbe destare alcuna perplessità. Abbiamo visto infatti che nel vecchio codice alcune associazioni di fedeli (ad esempio quelle laicali), pur essendo sostanzialmente tali, non trovarono uno spazio adeguato. Nel diritto canonico vigente non tutti i fenomeni aggregativi, i gruppi, le unioni di persone sono sempre qualificabili come associazioni canoniche di fedeli, benché in molti casi siano il risultato dell'esercizio del diritto di associazione del fedele. Ad esempio, un comitato che riunisce un gruppo di persone, per il raggiungimento di un fine concreto di natura ecclesiale potrebbe essere considerato come un'associazione di fedeli. Tuttavia, alla luce delle caratteristiche proprie delle *associazioni canoniche* di

fedeli, tale comitato non potrà essere riconosciuto come un ente di questo tipo⁽⁵⁸⁾.

Inoltre, altre realtà di base associativa sono regolate da una normativa speciale e quindi non sono nemmeno associazioni canoniche. Tale è il caso degli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica, diverse dalle associazioni di fedeli, come indica esplicitamente il can. 298 § 1. Si può dunque distinguere fra «le associazioni di fedeli» ed altri soggetti di natura associativa⁽⁵⁹⁾.

Quali sono allora gli elementi caratteristici propri del *concetto codiciale* di associazione? Pur sapendo che le differenze fra le associazioni pubbliche e private sono notevoli, si possono elencare alcuni elementi comuni: atto costitutivo, stabilità, membri, finalità confacenti alla natura della Chiesa, mezzi adeguati per raggiungere le finalità, norme statutarie, organi di governo, e infine una relazione con l'autorità ecclesiastica⁽⁶⁰⁾.

Poiché ad alcuni di questi elementi ho già fatto qualche accenno nel trattare le associazioni private e pubbliche, mi soffermerò adesso su alcuni aspetti concernenti l'atto costitutivo, i membri e la relazione con l'autorità ecclesiastica.

⁽⁵⁸⁾ Basta ricordare che i comitati, come afferma Punzi Nicolò, «si potrebbero identificare mediante la caratteristica di non porsi come -potenzialmente- perpetui e neppure durevoli, ma di prefiggersi uno scopo, esaurito il quale, l'ente stesso non ha più ragion d'essere». A.M. PUNZI NICOLÒ, *Dinamiche interne e proiezioni esterne dei fenomeni associativi nella Chiesa*, in *Ius Ecclesiae*, 4 (1992), p. 501.

⁽⁵⁹⁾ Come afferma Redaelli, «una prima distinzione necessaria, particolarmente importante per evitare equivoci e scelte pastorali non chiare, è quella tra associazioni propriamente dette e gruppi o movimenti o, più in generale, aggregazioni ecclesiali. (...) il Codice di diritto canonico non regola tutto il fenomeno aggregativo ecclesiale, ma solo quello formalmente riconducibile all'associazione intesa in senso stretto». C. REDAELLI, *Il vescovo di fronte alle associazioni*, cit., p. 356. Nella dottrina giuridica civile si trova anche questa distinzione fra entità associative ed associazioni, e perciò si è soliti parlare di associazioni in senso stretto ed associazioni in senso lato: quelle entità associative a cui non viene attribuita la figura di associazione, sono considerate figure associative atipiche, a cui non vengono applicate direttamente, ma in modo analogico, le norme proprie delle associazioni o sulle società. Cf. F. GALGANO, *Delle associazioni non riconosciute e dei comitati*, Bologna-Roma 1967, p. 34-35.

⁽⁶⁰⁾ Dalla descrizione di Redaelli si desumono questi elementi caratteristici: unione stabile e volontaria di una pluralità di fedeli, con uno scopo ecclesiale comune da raggiungersi tramite l'azione comune; tale unione costituisce un nuovo soggetto ecclesiale autonomo. Cfr. C. REDAELLI, *Il vescovo di fronte alle associazioni*, cit., p. 356.

a) *Atto costitutivo.*

Sia per le associazioni pubbliche che per quelle private, il Codice prevede che vi sia un atto *costitutivo preciso*, un momento nel quale nasce l'associazione. Prima di esso, l'associazione non esiste; dopo già c'è⁽⁶¹⁾.

Nelle associazioni pubbliche, la costituzione avviene sempre tramite l'erezione, atto che spetta all'autorità ecclesiastica competente. Il decreto formale di erezione dell'ente associativo, nel quale si spieghino i motivi che spingono l'autorità a creare una associazione, fa sorgere una nuova persona giuridica nella Chiesa, un ente che agisce *nomine Ecclesiae*.

Il carattere essenziale e insostituibile dell'atto dell'autorità, poiché la sua assenza comporta l'impossibilità della nascita di un'associazione pubblica, non soltanto non esclude che vi sia anche un certo tipo di intervento dei fedeli nella creazione dell'ente, ma tante volte lo presuppone. In tutti i casi in cui alcuni fedeli decidono di unirsi per raggiungere una finalità *natura sua* riservata all'autorità, dovranno rivolgersi a questa sollecitando l'erezione. La loro decisione è un presupposto dell'erezione; e la loro unione, composta di almeno tre persone (cfr. can. 115 § 2), costituisce il substrato sociale della erigenda associazione pubblica.

Anche nei casi in cui l'autorità voglia creare un'associazione per ottenere fini non riservati (come previsto al can. 301 § 2), dovrà contare su alcuni fedeli, disponibili a diventare membri della nuova associazione, e quindi sono questi che mettono a disposizione dell'autorità il substrato personale del nuovo ente.

Senza la presenza dei fedeli, l'associazione pubblica resterebbe vuota, inoperante senza poter raggiungere i fini sociali. Sarebbe un'associazione formalmente costituita, ma non avrebbe incidenza ecclesiale. Viceversa i fedeli, senza l'atto della gerarchia, non potrebbero costituire l'associazione pubblica. Per questo, non senza ragione, è stato scritto che «la costituzione delle associazioni pubbliche è un atto *complesso*, cui partecipano costitutivamente la volontà dei fedeli e quella della Gerarchia»⁽⁶²⁾, perché «l'esistenza di qualsiasi associazione volontaria presuppone l'esercizio del diritto di as-

⁽⁶¹⁾ Cfr. can. 301 e can. 299 § 1.

⁽⁶²⁾ C.J. ERRÁZURIZ MACKENNA, *La costituzione delle associazioni dei fedeli in diritto canonico*, in *Das konsoziative Element in der Kirche*, cit., p. 488.

sociazione da parte di alcuni fedeli, non essendo possibile che la Gerarchia sostituisca questo esercizio, che è la causa fondamentale dell'esistenza giuridica di qualsiasi associazione»⁽⁶³⁾.

Per quanto riguarda la *costituzione delle associazioni private*, il codice stabilisce in modo netto che tali associazioni sono create mediante un accordo privato fra i fedeli (cf. can. 299 § 1). La costituzione del nuovo ente quindi spetta ai fedeli. In quanto atto proveniente dalla volontà di ogni singolo membro fondatore, non può essere sostituito da nessuna autorità. Ciò significa che gli atti dell'autorità nei confronti dell'associazione potranno precedere la costituzione dell'associazione privata (si pensi all'autorità che incoraggia i fedeli alla creazione del nuovo ente), o saranno ad essa successivi (gli atti di riconoscimento, lode, raccomandazione). Ma non potranno mai essere considerati costitutivi, perché la creazione dell'associazione spetta unicamente ai fedeli. Di conseguenza qui non si può individuare un atto complesso dei fedeli e dell'autorità.

Ma, si potrebbe affermare che in molti casi l'associazione venga costituita dal carisma e dalla volontà dei fondatori e che, pertanto, la costituzione sarebbe un atto complesso? È vero che all'origine delle associazioni di fedeli vi è molto spesso la presenza di un carisma, che come tale non è dato dallo Spirito Santo per il singolo, ma è per il bene di tutta la comunità⁽⁶⁴⁾. Senza sottovalutare l'incidenza dei carismi nella creazione di tantissime associazioni nella Chiesa, conviene ricordare, da un lato, che non tutte le associazioni canoniche di fedeli hanno un carisma alla loro origine (basta pensare a quelle associazioni che promuovono le scienze sacre, o quelle che riuniscono diversi tipi di professionisti cattolici o altre simili) e quindi il carisma non sarà un elemento costitutivo di tutte le associazioni di fedeli. Ma, dall'altro lato, il solo carisma in quelle associazioni in cui è presente, non fa nascere l'associazione. Dalla prospettiva giuridica il carisma dà a colui che lo ha ricevuto il diritto di poterlo diffondere, di far sì che altre persone lo possano condividere. Ma finché non vi siano alcune persone che decidano di unirsi per seguire quel carisma, difficilmente si può parlare di associazione.

⁽⁶³⁾ *Ibidem*, p. 485.

⁽⁶⁴⁾ Sia Corecco che Gerosa sottolineano la presenza dei carismi come elementi propri delle associazioni di fedeli. Cfr. E. CORECCO, *Istituzione e carisma in riferimento alle strutture associative*, in *Das konsoziative Element in der Kirche*, cit., p. 95-96 e L. GEROSA, *Diritto ecclesiale e pastorale*, Torino 1991, p. 163.

Ho segnalato poc'anzi che il Codice prevede l'esistenza di un atto costitutivo preciso. Una difficoltà che può presentarsi in alcune associazioni consiste nel fatto che l'atto costitutivo non si produce in un momento determinato cronologicamente (una data) e nel rispetto di alcune solennità. Vi è invece tutto un processo, che si protrae nel tempo, in cui l'idea originaria, in seguito al dialogo con altre persone, forse a tentennamenti dopo i primi passi, evolve verso modalità concrete alle quali alcuni fedeli, i quali magari non sono gli stessi che fondarono il gruppo, aderiscono. Perciò, benché non vi sia un atto formale solenne col quale avviene la costituzione dell'associazione, è decisiva al riguardo la presa di coscienza di una pluralità di persone di voler costituire un ente nuovo dotato di stabilità o di averlo già di fatto costituito. Questa presa di coscienza comporta in ogni membro un voler appartenere al gruppo e la nascita di vincoli all'interno di quel gruppo iniziale. Indipendentemente dalle modalità con le quali si porta a termine l'atto costitutivo, vi sarà un momento a partire dal quale si potrà dire che l'ente esiste, come realtà autonoma. Prima non c'era, adesso sì, e come ente nuovo si presenta nella comunità.

b) *Membri.*

Le aggregazioni, i gruppi, i movimenti ecclesiali, le associazioni sono composti di persone. La loro presenza è necessaria non soltanto nell'atto costitutivo dell'ente, ma anche lungo tutta la sua vita. Anzi, la scomparsa dei membri provocherà l'estinzione dell'associazione⁽⁶⁵⁾. Perciò la normativa canonica presuppone che le associazioni siano enti aperti all'incorporazione di nuovi membri, che alcuni perdano la condizione di membro, che le persone che fanno parte dell'associazione cambino col trascorrere del tempo. Di conseguenza, ai can. 307 e 308, si prevede esplicitamente che negli statuti vi siano disposizioni riguardanti l'ammissione e la dimissione dei membri. Ciò comporta che vi sarà sempre un momento in cui un fedele diventi membro e un momento in cui perda tale condizione. Tale disposizione è pienamente coerente con il diritto di associazione del fedele e con l'essenza delle associazioni.

⁽⁶⁵⁾ Nelle associazioni che sono persona giuridica l'estinzione si produrrà *ipso iure* se sono passati cent'anni di inattività. Cf. can. 120 § 2. Nelle altre associazioni la scomparsa dell'ultimo membro determinerà l'estinzione dell'ente. Sull'estinzione delle persone giuridiche, cfr. G. LO CASTRO, *Comentario al can. 120*, in *Comentario exegético al Código de Derecho canónico*, vol. 1, Pamplona 1996, p. 806.

Diventare membro di un'associazione, infatti, comporta da parte del fedele l'esercizio del suo diritto ad associarsi, e quindi la creazione di vincoli con altre persone e con l'ente. Come realtà giuridica, al cui interno vi sono diritti e doveri, le relazioni giuridiche associative hanno sempre un momento di nascita e anche di estinzione.

Se inoltre si osserva che il diritto di associazione appartiene all'ambito di libertà del fedele⁽⁶⁶⁾, allora si può concludere che la condizione di membro in una associazione concreta si acquista non soltanto in un momento determinato, ma tale atto di ammissione dovrà sempre essere libero. Di conseguenza non sarà valida, perché lesiva del diritto fondamentale del fedele, un'ammissione forzata e nemmeno un'ammissione all'insaputa dell'interessato. Tale sarebbe il caso di un'associazione che, mossa dalle migliori intenzioni, volesse, ad esempio, estendere la condizione di membro ai parenti di coloro i quali vi aderiscano, e tramite il contatto con un membro possano essere partecipi allo spirito dell'associazione e aiutati a progredire nella vita cristiana. Ciò non è possibile perché né l'associazione né alcuna autorità possono supplire l'atto di volontà del fedele.

Ma nemmeno è sufficiente la volontà del candidato: ci vuole l'accettazione da parte dell'associazione. Questa delibererà tramite gli organi competenti l'ammissione di nuovi membri e potrà decidere se una persona, pur essendo in possesso dei requisiti statutari, sarà ammessa. Se l'atto di ammissione da parte del candidato è libero, lo è anche da parte dell'associazione. Comunque, nei casi in cui venga respinta una richiesta di ammissione, sarebbe auspicabile che la decisione sia motivata.

La natura dell'atto di ammissione, atto che comporta l'accordo di due soggetti, giustifica che la dissoluzione del vincolo associativo possa avvenire, da un lato, qualora il membro voglia abbandonare l'associazione, manifestando la sua volontà di non contribuire più al *pactum unionis*; e dall'altro quando l'associazione decida di espellere con giusta causa il membro indegno (cf. can. 308). La dimissione comporta logicamente la perdita dei diritti e l'esonero dai doveri specifici dell'associazione.

La normativa canonica quindi esige che vi sia chiarezza nella condizione di membro. Un fedele può partecipare ad alcune attività

⁽⁶⁶⁾ Cfr. J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, Milano 1989, p. 117-118.

organizzate da un'associazione, può anche collaborare con l'ente, può pure essere beneficiario dall'operato dall'associazione, ma non per questo diventa socio. Le situazioni giuridiche del socio e di colui che non possiede tale condizione sono chiaramente diverse, e lo sono anche i loro diritti e doveri nei confronti dell'associazione⁽⁶⁷⁾.

Da quanto detto sopra, un ente che non sia in grado di indicare con precisioni chi ne fa parte e da quando, non potrebbe essere configurato come associazione canonica di fedeli.

c) *La relazione con l'autorità ecclesiastica.*

Fra i requisiti per poter diventare « associazione canonica di fedeli » si trova il mantenimento di una relazione concreta fra l'ente associativo e l'autorità ecclesiastica competente. Tale relazione, come abbiamo visto, si concretizza sia per le associazioni private che per quelle pubbliche, nell'essere sottoposta al regime e al controllo dell'autorità (cf. can. 305). Senza dover qui descrivere i contenuti specifici delle funzioni dell'autorità, vorrei evidenziare che il dovere di mantenere una relazione con l'autorità non può essere considerato nella Chiesa come un elemento alieno ed estrinseco all'esercizio del diritto di associazione.

La retta comprensione di questa *debita relatione cum auctoritate ecclesiastica* contribuirà, da un lato, a preservare nella sua giusta misura l'autonomia di cui gode l'associazione, autonomia che dovrà essere rispettata dall'autorità e dagli altri fedeli. Dall'altro, servirà a salvaguardare il ruolo insostituibile che l'autorità svolge nella comunione ecclesiale e anche nei confronti dell'associazione.

Nel caso delle associazioni pubbliche risulta evidente che, data la natura di questi enti, la relazione con l'autorità debba essere stretta. Comunque, tale relazione non può assorbire, né sopprimere l'autonomia che la stessa autorità ha previsto per l'associazione⁽⁶⁸⁾.

Per le associazioni private si prevede anche un tipo di relazione con l'autorità ecclesiastica, molto meno intenso e più puntuale di quello delle associazioni pubbliche. Le funzioni specifiche affidate all'autorità tendono ad accertare e a salvaguardare l'ecclesialità del-

⁽⁶⁷⁾ Lo stesso CIC stabilisce che con l'ammissione si acquistano tutti i diritti e doveri all'interno dell'associazione (cf. can. 306).

⁽⁶⁸⁾ Cfr. G. FELICIANI, *Le associazioni dei fedeli nella normativa canonica*, in *Aggiornamenti sociali*, 38 (1987), p. 687.

l'ente creato dai fedeli. L'autorità svolge un compito fondamentale nella comunità cristiana: con la sua attività *dichiarerà* che un'associazione possiede gli elementi essenziali per essere davvero una associazione nella Chiesa; che risponde davvero ai criteri di ecclesialità che possono essere richiesti all'ente concreto. La dichiarazione dell'autorità ha come destinatari non soltanto la stessa associazione e i suoi membri, ma anche il resto della comunità ecclesiale, gli altri fedeli, perché questi hanno diritto di sapere se un'associazione attiva nella loro comunità è proprio un'associazione *in Ecclesia*.

Per agevolare questo compito della gerarchia, la normativa attuale prevede la *recognitio statutorum* per tutte le associazioni private. L'esito dell'esame degli statuti potrà essere positivo o negativo: l'autorità dichiarerà che ciò che era stato costituito liberamente dai fedeli è un'associazione canonica o che non può esserlo perché mancano alcuni elementi essenziali di ecclesialità. Il compito dell'autorità consiste quindi sostanzialmente nell'accertare che nell'associazione non vi sia nulla di contrario alla fede, alla morale e alla disciplina ecclesiastica (cf. can. 305 § 1). Perciò, se l'autorità conclude che nulla osta all'ecclesialità dell'associazione, dovrà concedere la *agnitio* come associazione privata. Tale *agnitio* si presenta come un atto dovuto in giustizia. Andrebbe contro la legge l'autorità che, qualora non vi sia nulla contro l'ecclesialità dell'ente, pretendesse di modificare gli statuti presentati, perché migliorabili in alcuni aspetti. Essa potrà, invece, suggerire dei cambiamenti ai fondatori o ai dirigenti dell'associazione e lasciare loro decidere liberamente se introdurli o meno. Comunque dovrà sempre essere garantito che l'accettazione delle proposte dell'autorità non divenga *conditio sine qua non* per ottenere il riconoscimento come associazione canonica privata.

Logicamente il rapporto con l'autorità non si esaurisce nel momento iniziale dell'associazione. Tale relazione è necessaria pure lungo tutta la vita associativa. Una relazione che dovrà rispettare, difendere e favorire la libertà propria dell'ente, garantita dal diritto e dagli statuti. L'autorità, nel quadro degli strumenti che la normativa canonica concede, dovrà intervenire nei momenti in cui ciò sia necessario e pure dovrà correggere le eventuali deviazioni o abusi. L'associazione da parte sua dovrà mostrarsi disponibile allo svolgimento della funzione dell'autorità. Se i fedeli che compongono l'associazione riescono a sperimentare che l'autorità cerca il bene della Chiesa e anche quello dell'associazione allora vi sarà sempre fra di loro un clima che faciliterà un dialogo costruttivo.

5. *Conclusione.*

Dopo aver analizzato i due grandi modelli associativi esplicitamente regolati dal Codice⁽⁶⁹⁾ e alcuni elementi specifici delle associazioni canoniche, possiamo chiederci se le critiche avanzate al Codice del 1917 (l'inadeguatezza a far rientrare in esso le associazioni di fedeli esistenti al tempo della sua promulgazione) possano essere anche rivolte all'attuale codice. Il compianto canonista svizzero Eugenio Corecco non aveva dubbi: «Mentre il Vaticano II valorizza fino in fondo la varietà e la molteplicità delle forme associative (cfr. spec. AA. 18 e 19), il CIC non esita a incapsulare e uniformarle tutte, nella scia del CIC del 1917, dentro il modello corporativistico tradizionale, senza tener conto delle peculiarità delle forme comunitarie di apostolato che pullulano nella Chiesa contemporanea, come i movimenti, le società, le comunità di base (riconosciute non solo dai documenti di Medellín e Puebla, ma anche dalla *Evangelii nuntiandi*) e che rifiutano, in nome della loro identità spirituale, di essere suscinte sotto la figura giuridica della associazione o, dovendola accettare, la subiscono come sovrastruttura giuridica formale senza contenuto reale e quindi ultimamente loro estranea»⁽⁷⁰⁾.

Penso che tutti i cultori del diritto canonico siamo d'accordo sul fatto che la tipologia delle associazioni prevista nella legislazione latina vigente consente di accogliere nell'ordinamento canonico una grande varietà di forme associative, perché la legislazione attuale si mostra molto flessibile e dotata di una notevole capacità di adattarsi alle esigenze concrete delle associazioni. La chiave per consentire a tante entità associative di trovare un sistemazione nel quadro delineato dal codice è da cercarsi spesso negli statuti. Se questi sono ben fatti, riusciranno a riflettere fedelmente la realtà giuridica so-

⁽⁶⁹⁾ Tuttavia questa divisione, pur essendo la più rilevante (cfr. la struttura del titolo dedicato alle associazioni di fedeli) non è l'unica. Dalla normativa codiciale si possono desumere altri criteri di classificazione, come i membri, l'estensione geografica o la struttura. Secondo i membri si distinguono le associazioni di chierici, quelle di laici, associazioni miste; secondo l'estensione si dividono in diocesane, nazionali, internazionali o universali. Infine secondo la struttura ci sono alcune composte da diverse associazioni che costituiscono una confederazione. Inoltre, il CIC configura due tipi speciali di associazioni di fedeli: le associazioni clericali e i Terzi ordini.

⁽⁷⁰⁾ E. CORECCO, *Aspetti della ricezione del Vaticano II nel Codice di diritto canonico*, in *Il Vaticano II e la Chiesa*, a cura di G. Alberigo e I.P. Jossua, Brescia, 1985, p. 360. Per ulteriori accenni critici, cfr. IDEM, *Istituzione e carisma*, cit., p. 98.

stanziale che vi è in ogni associazione, senza doverla costringere entro forme rigide. In questo ambito si offre al canonista la possibilità di prestare un servizio ecclesiale di primo ordine: se quando gli si chiede il suo contributo, egli si limitasse ad applicare un modello di statuti adeguandolo un poco a ciò che l'associazione vuole è sicuro che non svolgerà il suo compito e deluderà le attese in lui riposte, perché ogni statuto dovrebbe essere diverso e «quasi unico», giacché difficilmente vi saranno due associazioni identiche. Cogliere le peculiarità, esprimerle in linguaggio giuridico, richiederà uno sforzo da parte dei canonisti. Ma tale sforzo avrà come risultato che gli statuti saranno davvero la veste giuridica dell'ente, evitando così che diventino un elemento della sovrastruttura giuridica formale di cui parlava Corecco.

Comunque, siamo tutti certi che vi saranno forme associative le quali non possiedono le caratteristiche specifiche delle «*associazioni private*», e quindi non rientranti nel modello codiciale. Tuttavia la differenza nei confronti del vecchio codice è notevole perché tali enti sono adesso anche manifestazioni di un diritto formalizzato dal legislatore e sono quindi associazioni, anche se la loro posizione giuridica non è del tutto definita dal CIC. La legittimità e la tutela di questi enti derivano non da una costruzione tecnica, ma dall'esistenza del diritto fondamentale.

LUIS NAVARRO

